



Comune di Casalecchio di Reno  
Via dei Mille, 9  
40033 Casalecchio di Reno (BO)



## **CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI ED EDUCATIVI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021.**

Art. 1 - OGGETTO DELLA GARA

Art. 2 - FINALITA'

Art. 3 - DURATA

Art. 4 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI, CARATTERISTICHE E FABBISOGNO PRESUNTO DELLE ATTIVITA'

Art. 5 - MODALITÀ DI GESTIONE

Art. 6 - RAPPORTI CON L'UTENZA

Art. 7 - OBBLIGHI A CARICO DEL GESTORE DEI SERVIZI INTEGRATIVI

Art. 8 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Art. 9 - PROGETTO EDUCATIVO ED ORGANIZZATIVO

Art. 10 - MODALITÀ DI GESTIONE

Art. 11 - PERSONALE DELL'IMPRESA CESSANTE

Art. 12 - ASPETTO ECONOMICO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI E SUO VALORE PRESUNTO – CORRISPETTIVI DOVUTI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 13 - RESPONSABILITÀ

Art. 14 - ASSICURAZIONI

Art. 15 - SUPERVISIONE DEI SERVIZI, VERIFICA E CONTROLLO

Art. 16 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 17 - SPESE CONTRATTUALI

Art. 18 - GARANZIA DEFINITIVA

Art. 19 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Art. 20 - INADEMPIMENTO - CAUSE DI RISOLUZIONE - DIRITTO DI RECESSO

Art. 21 - PENALITÀ

Art. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 23 - SUBAPPALTO

Art. 24 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO

Art. 25 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Art. 26 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL CONTRATTO

Art. 27 - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Art. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 29 - CONTROVERSIE

Art. 30 - NORME DI RINVIO

### **Art. 1 - OGGETTO DELLA GARA**

Oggetto della presente procedura è l'attivazione di alcuni servizi integrativi rivolti al sostegno scolastico, al diritto allo studio ed integrazione dei servizi per la prima infanzia.

Le attività interessate sono:

- **integrazione del tempo pre, inter e post orario scolastico** presso le Scuole dell'Infanzia e le Scuole Primarie site nel territorio di Casalecchio di Reno;
- **integrazione del tempo nido durante il post orario per la fascia di età 12/36 mesi** dalle ore 16,30 alle ore 18,00 nei seguenti nidi d'infanzia: **Don Fornasini, Vighi, Zebri**;
- **accompagnamento sul servizio di trasporto scolastico**;
- **servizio di facilitazione CCRR** (Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze).

### **Art. 2 - FINALITA'**

Il Comune di Casalecchio di Reno nell'ambito delle attività del diritto allo studio ed integrative scolastiche indice la presente procedura al fine di supportare la genitorialità, e sviluppare nei bambini l'appartenenza ai gruppi dei pari, di sviluppare un senso di solidarietà, vicinanza e integrazione. Sostenere le famiglie nell'educazione del figlio/a e gestione della propria quotidianità lavorativa, fornire un luogo dove i minori possano incontrarsi con l'altro e trovare una qualificata offerta formativa ed educativa. Responsabilizzare e rendere autonomo il bambino nella quotidianità attraverso attività educative ed espressive che gli permettono così di sperimentare se stesso e scoprire nuove capacità. Sono attività che fanno parte integrante dell'offerta educativa del territorio di Casalecchio di Reno e di sviluppo della comunità educante.

### **Art. 3 - DURATA**

Il contratto ha la durata di 3 (tre) anni scolastici, a partire dal 17 settembre 2018 e fino al 31 luglio 2021.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di prorogare il contratto, per un periodo non superiore a mesi sei, previo avviso da comunicarsi per iscritto al soggetto gestore almeno quindici giorni prima della scadenza del termine, nelle more delle procedure per addvenire ad una nuova aggiudicazione dei servizi o ad una diversa valutazione sugli stessi da parte dell'Amministrazione comunale. Il soggetto gestore si impegna ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni che saranno previste nel contratto, nessuna esclusa.

Alla scadenza il rapporto è sciolto di diritto, senza necessità di disdetta.

### **Art. 4 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI, CARATTERISTICHE E FABBISOGNO PRESUNTO DELLE ATTIVITA'**

Le attività integrative soggette del presente capitolato, la descrizione dei servizi, le caratteristiche e il fabbisogno presunto, sulla base dell'anno scolastico 2017/2018, sono le seguenti:

#### **A) Integrazione del tempo pre, post orario e intertempo scolastico: servizio con tariffe a carico delle famiglie.**

Assistenza e attività ricreative per gli alunni delle Scuole statali dell'Infanzia e Primarie, presso i locali messi a disposizione dalle Istituzioni Scolastiche, dal lunedì al venerdì, secondo il calendario scolastico per un massimo di 35 settimane per le Scuole Primarie e di 38 settimane per le Scuole dell'Infanzia.

- Pre scuola: da svolgere prima dell'inizio dell'attività didattica, indicativamente dalle ore 7.30 alle ore 8.30;

- Intertempo: da svolgere negli orari centrali della giornata, comprende l'assistenza al pasto indicativamente dalle ore 13.00 alle ore 14.00;

- Post scuola: da svolgere dopo la fine delle attività didattiche, in una fascia oraria massima compresa fra le ore 16.30 e le ore 18.00.

Scuole dove potrebbe essere attivato il servizio:

- Pre e post orario: scuole primarie Ciari, Garibaldi, Tovoli, Viganò, XXV Aprile, Carducci;
- Intertempo: scuole primarie Viganò, XXV Aprile, Carducci;
- Post orario: scuole dell'infanzia Don Milani, Caravaggio, Lido, Dozza, Arcobaleno, Rubini, Esperanto e Vignoni.

Il soggetto gestore svolgerà autonomamente le attività nei locali scolastici messi a disposizione dalle Direzioni degli Istituti Comprensivi del Comune di Casalecchio di Reno rapportandosi direttamente agli utenti per l'accesso, la gestione dei rapporti e la corresponsione delle quote, e ne sarà integralmente responsabile.

A tale fine dovrà essere dotato di copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a persone o cose, e per infortuni degli utenti e dei propri operatori.

Nell'organizzare i servizi, si dovrà tenere conto che al gestore del servizio compete l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, mentre le Istituzioni Scolastiche devono garantire l'apertura e la chiusura delle Scuole da parte del proprio personale negli orari atti a consentire l'attività oggetto del presente capitolato.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di poter apportare modifiche alle caratteristiche del servizio, per cause di forza maggiore o per necessità dipendenti dall'attività didattica della Scuola.

Dovrà essere garantito un rapporto educatore/bambino pari a 1/25.

**Ad ogni bambino frequentante potrà essere applicata una retta annuale massima, comprensiva di oneri, pari a € 312,00 per il servizio di pre scuola, € 220,00 per il servizio di intertempo, € 383,00 per il servizio di post orario per le scuole primarie ed € 315,00 per il servizio di post orario per le scuole dell'infanzia.**

**B) Integrazione del tempo nido durante il post orario per la fascia di età 12/36 mesi dalle ore 16,30 alle ore 18,00 nei seguenti nidi d'infanzia comunali: Don Fornasini, Vighi, Zebri - servizio con tariffa a carico delle famiglie.**

Indicativamente le attività integrative al tempo nido sono opzionali per le famiglie in relazione alla domanda di iscrizione presentata presso gli Uffici comunali tramite apposito bando di accesso ai servizi 0/3 anni. Dovranno essere svolte nei giorni dal lunedì al venerdì, secondo il calendario educativo.

L'attività post orario nido è finalizzata a favorire la frequenza al nido accogliendo i bambini in orari successivi alla chiusura del servizio educativo e gestendo l'uscita differenziata sulla base del bisogno delle famiglie presso uno o più spazi dell'edificio che ospita il nido. Il tempo post-orario nido è organizzato in attività varie.

Oltre al lavoro diretto con i bambini, compito fondamentale degli educatori è curare in modo adeguato le relazioni quotidiane con le famiglie, premurandosi di ricevere dagli educatori in servizio tutte le informazioni utili da riferire al genitore al momento del ritiro del bambino.

Il soggetto gestore svolgerà autonomamente le attività presentate nel progetto nei locali dei nidi d'infanzia messi a disposizione dal Comune rapportandosi direttamente agli utenti per l'accesso, la gestione dei rapporti e la corresponsione delle quote, e ne sarà integralmente responsabile.

A tale fine si dovrà dotare di copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a persone o cose, e per infortuni degli utenti e dei propri operatori.

Il monte ore settimanale dovrà essere integrato con ore per il coordinamento con il personale del nido.

Il servizio è organizzato secondo il calendario educativo, comprensivo del servizio estivo presso i nidi.

**Ad ogni bambino frequentante dovrà essere applicata una retta mensile massima, comprensiva di oneri, pari a € 57,00.**

**Il servizio verrà attivato con un minimo di 10 bambini iscritti per ciascun nido d'infanzia.**

### **C) Accompagnamento scuolabus per le scuole primarie.**

Accompagnamento a bordo dello scuolabus sui percorsi ordinari di andata e ritorno da scuola, mattino e pomeriggio, in fasce orarie indicativamente comprese fra le ore 7.30 e le 8.30 e fra le 16.10 e le 17.10, a seconda delle diverse corse dal lunedì al venerdì, secondo il calendario scolastico, oltre che per le sole giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 13,00 alle 14,00 durante il servizio di trasporto scolastico di rientro dalla scuola secondaria di primo grado Moruzzi qualora sullo stesso mezzo siano presenti bambini iscritti presso la scuola primaria Viganò.

La stima dell'impegno orario complessivo è quantificato indicativamente in 900 ore per anno scolastico.

Il piano dettagliato del trasporto scolastico è approvato di anno in anno dall'Amministrazione comunale e può quindi essere soggetto a variazioni in base alle esigenze del servizio.

L'accompagnamento degli alunni a bordo degli scuolabus dovrà essere svolto e organizzato tenendo conto delle modalità del servizio di trasporto scolastico comunale, nel rispetto delle disposizioni del competente servizio comunale.

Le funzioni da svolgere da parte del soggetto gestore comprendono:

- controllo e verifica degli iscritti al servizio di scuolabus;
- la sorveglianza degli alunni a bordo degli scuolabus;
- la discesa dai mezzi per portare o prelevare i bambini davanti al cancello delle scuole con presa in carico o consegna al personale scolastico;
- la riconsegna alle fermate solo a persone autorizzate (genitori o loro delegati).

Gli alunni del trasporto scolastico sono coperti da assicurazione comunale per il rischio infortuni.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di poter apportare modifiche al servizio richiesto o di ridurre le linee su cui verrà utilizzato.

### **D) Servizio di facilitazione CCRR (Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze)**

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, frutto di una progettualità che vede collaborare fra loro Scuola, famiglie, Amministrazione comunale e Associazioni operanti nel territorio, si pone l'obiettivo di promuovere un'esperienza formativa mirata a coinvolgere i ragazzi e le ragazze della città con forme e modi tali da valorizzare il loro senso di appartenenza alla comunità locale, di responsabilità civica, di educazione alla cittadinanza e alla democrazia.

Il servizio ha il compito di garantire il successo delle esperienze che vedono i bambini e i ragazzi protagonisti nell'ambito di assemblee e consigli o esperienze di analisi e progettazione partecipata, delle relazioni, dello sviluppo del lavoro e della partecipazione di tutti i ragazzi.

I servizi oggetto del presente capitolato dovranno essere organizzati in continuità rispetto all'anno scolastico 2017/2018. Viene pertanto richiesto al soggetto gestore di garantire i servizi così come precedentemente descritti e di prevederne le eventuali migliorie all'interno della proposta che verrà presentata.

### **Art. 5 - MODALITÀ DI GESTIONE**

La gestione dei servizi del presente capitolato è affidata al soggetto aggiudicatario che vi provvederà:

- dando attuazione al progetto presentato;
- gli operatori impiegati risponderanno del loro operato al gestore, il quale è ritenuto l'unico responsabile delle obbligazioni assunte con il contratto;
- impiegando proprio personale dotato dei requisiti professionali previsti dal presente capitolato;
- utilizzando proprie capacità organizzative integrate dai supporti messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.

Preliminarmente alla stipulazione del contratto il gestore deve indicare il proprio Responsabile della gestione dei servizi, che costituirà l'interlocutore del Comune di Casalecchio di Reno per tutto ciò che attiene all'esecuzione del contratto; l'Amministrazione comunale provvederà ad individuare il Direttore dell'esecuzione.

#### **Art. 6 - RAPPORTI CON L'UTENZA**

I servizi oggetto del presente capitolato sono riservati a minori, pertanto vengono designati utenti dei Servizi i bambini iscritti ed i loro genitori.

A parziale copertura delle spese sostenute per la gestione dei servizi, il gestore riscuoterà e tratterrà le quote poste a carico dell'utenza, proposte in sede di offerta economica per i servizi di:

- Integrazione del tempo pre e post orario e intertempo scolastico;
- Integrazione del tempo nido durante il post orario.

#### **Art. 7 - OBBLIGHI A CARICO DEL GESTORE DEI SERVIZI INTEGRATIVI**

Il soggetto gestore si obbliga a:

- a) garantire il funzionamento dei Servizi oggetto del presente capitolato, con proprio personale e a mantenere in servizio un organico che consenta il rispetto dei rapporti previsti dalla normativa, provvedendo con tempestività alla sostituzione del personale assente a qualsiasi titolo;
- b) garantire, salvo casi di forza maggiore adeguatamente documentati, la stabilità del personale;
- c) trasmettere all'inizio dell'anno scolastico l'elenco degli operatori e relativi curriculum vitae che verranno impiegati per la gestione dei servizi;
- d) assumere l'onere retributivo degli operatori impiegati nella gestione dei Servizi, nel rispetto delle normative e degli accordi vigenti in materia quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione, previdenza e sicurezza sul lavoro;
- e) assicurare l'applicazione delle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, nonché delle disposizioni igienico-sanitarie impartite dall'Azienda USL, dotando il personale degli indumenti appositi e di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008, atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti;
- f) non potrà far valere alcuna eccezione di sorta che comporti responsabilità per l'Amministrazione comunale per eventuali danni o furti;
- g) garantire la piena osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari che, a qualsiasi titolo, disciplinano l'attività svolta, con riferimento anche al D. Lgs. n. 39 del 04.03.2014 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI";
- h) dare, in caso di sciopero dei propri operatori, preavviso al Responsabile dell'attuazione del contratto individuato dal Comune almeno 6 giorni prima, al fine di consentire un'adeguata comunicazione agli utenti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 comma 6 della Legge 12 giugno 1990, n. 146;
- i) sottostare alle verifiche ed impegnarsi, per la parte di propria competenza, ad individuare soluzioni per superare le criticità che si dovessero evidenziare;
- j) al fine di garantire la qualità dei servizi, il soggetto si impegna ad assicurare la continuità degli educatori assegnati ai servizi per l'intero anno scolastico;

k) per gli anni scolastici successivi al primo è consentita la revisione delle tariffe proposte in sede di gara, a condizione che la richiesta di revisione sia adeguatamente motivata e autorizzata dal competente servizio comunale e non superi l'indice ISTAT dei prezzi al consumo del mese di aprile dell'anno di richiesta, sulla base di quanto previsto dall'art. 106 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

l) uniformarsi agli indirizzi emanati dall'Amministrazione comunale, nello specifico dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Casalecchio di Reno approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 10 del 30/01/2018, di cui all'allegato 1 al presente capitolato.

Va garantito l'affiancamento del personale per almeno una settimana in caso di sostituzione definitiva nel corso dell'anno scolastico/educativo. Il soggetto è tenuto ad utilizzare, anche per tali sostituzioni, educatori in possesso dei requisiti offerti in sede di gara. In ogni caso la sostituzione dovrà avvenire immediatamente quando sia necessaria al fine di garantire il mantenimento del rapporto educatori/bambini previsto dalla normativa vigente. Gli oneri relativi alle sostituzioni del personale sono ricompresi nel contributo.

#### **Art. 8 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE**

Restano a carico del Comune i seguenti obblighi:

- il pagamento del corrispettivo parziale e forfetario per complessivi € 26.748,00 (IVA esclusa) per ogni anno scolastico oggetto del presente avviso per i servizi di cui all'Art. 1;
- l'erogazione del servizio di mensa a tutti i minori iscritti nonché al personale indicato dal gestore per i servizio di intertempo presso le scuole primarie;
- le spese di manutenzione e funzionamento degli immobili;
- le spese per le utenze;
- l'assicurazione dei propri locali, attrezzature e arredi contro i danni da incendi, esplosioni, crolli, atti vandalici, furti ecc..

#### **Art. 9 – PROGETTO EDUCATIVO ED ORGANIZZATIVO**

Il progetto organizzativo costituisce la parte qualitativa dell'offerta e rappresenta la pianificazione complessiva dei servizi integrativi il soggetto gestore si impegna ad attivare per valorizzare appieno sia gli spazi messi a disposizione che per dare risposta ai bisogni delle famiglie con bambini.

Contiene il progetto educativo ed organizzativo delle attività, la progettazione dei tempi e degli spazi, le modalità organizzative, la flessibilità di applicazione delle tariffe e le eventuali proposte migliorative. Il progetto dovrà essere unitario per tutti i servizi da cui sia peraltro desumibile la propria qualità tecnico-professionale e la propria struttura organizzativa, precisando:

- le soluzioni metodologico-gestionali-progettuali attraverso le quali il Soggetto intende realizzare le attività integrative al tempo scuola, al tempo nido, al servizio di facilitazione al CRR e all'accompagnamento per il servizio di trasporto scolastico;
- la qualità tecnico-professionale del coordinatore, comprovata dal curriculum vitae;
- la qualità tecnico-professionale, comprovata dalla tipologia dei curricula del personale che sarà utilizzato per la gestione dei servizi oggetto del presente bando;
- le modalità di selezione ed inserimento lavorativo del personale;
- le tipologie di aggiornamento e di formazione professionale del personale: ambiti, tempi e modi;
- le modalità per assicurare il principio di continuità degli operatori nello svolgimento di ciascun servizio e il contenimento del turnover, con particolare riferimento all'inserimento e all'affiancamento di nuovo personale;
- il piano organizzativo per il controllo quali-quantitativo delle attività rese;

- il sistema di gestione dei reclami;
- le modalità di direzione dei servizi e di coordinamento degli operatori;
- le modalità di rapporto con l'Amministrazione comunale in relazione allo sviluppo dei servizi intesi nel loro quadro complessivo e le modalità di raccordo con il competente servizio dell'Amministrazione comunale;
- la collaborazione con altri soggetti, seppure con ruoli di supporto, per arricchire l'offerta dei servizi in un'ottica di rete;
- gli eventuali servizi aggiuntivi senza oneri per l'Amministrazione comunale.

Dovrà inoltre precisare:

**1) Progetto educativo ed organizzativo delle attività:**

verrà valutato il modello organizzativo, educativo e metodologico riferito ai servizi oggetto del presente capitolato, considerando i seguenti elementi:

- modalità di organizzazione dei servizi;
- attività;
- sistema delle relazioni e modalità di raccordo per l'integrazione dei servizi sul territorio;
- modalità di verifica dell'attività, indicatori di controllo della qualità e gestione dei reclami;
- raccordo con l'Amministrazione comunale.

**2) Caratteristiche del personale:**

- presenza di un coordinatore con esperienza specifica per i servizi oggetto del presente capitolato;
- personale con esperienza specifica per i servizi oggetto del presente capitolato;
- modalità di selezione ed inserimento lavorativo del personale e le modalità per assicurare il principio di continuità degli operatori nello svolgimento di ciascun servizio e il contenimento del turnover;
- modalità di gestione del personale e delle sostituzioni, turnazione ripartizione del monte ore dedicato alla formazione.

**3) Flessibilità di applicazione delle tariffe ed eventuale sistema di riduzioni o agevolazioni previste per gli utenti.**

**Non si dovranno indicare le tariffe, ma solamente percentuali di sconto, tipologie di sconto o agevolazioni previste.**

La proposta per l'affidamento della gestione dei servizi integrativi scolastici ed educativi deve essere congrua e attuabile in termini di compatibilità degli orari, e degli spazi, di rispondenza ai requisiti strutturali previsti dalla normativa vigente.

A integrazione degli standard minimi di funzionamento previsti nel presente capitolato, il soggetto gestore può prevedere proposte migliorative e integrative senza oneri aggiunti a carico dell'Amministrazione comunale.

Il progetto educativo ed organizzativo presentato dal soggetto gestore in sede di gara costituirà, insieme all'offerta economica, parte integrante e sostanziale del contratto che sarà stipulato con l'Amministrazione comunale.

**Art. 10 – MODALITÀ DI GESTIONE**

La gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato è affidata all'aggiudicatario che vi provvederà:

- dando attuazione al Progetto presentato in sede di gara, per il quale l'Amministrazione comunale si riserva, eventualmente, di procedere all'inserimento di integrazioni e/o modifiche che si

rendessero necessarie al fine di garantire un'adeguata qualità del servizio ed in relazione ad eventuali ulteriori esigenze;

- impiegando proprio personale dotato dei requisiti professionali previsti dal presente capitolato;
- utilizzando proprie capacità organizzative integrate dai supporti messi a disposizione dall'Amministrazione comunale;
- gli operatori impiegati risponderanno del loro operato al soggetto gestore, il quale è ritenuto l'unico responsabile delle obbligazioni assunte con il contratto.

Preliminarmente alla stipulazione del contratto l'impresa aggiudicataria deve indicare il proprio rappresentante responsabile della gestione dei servizi, che costituirà l'interlocutore del Responsabile del Servizio comunale competente per materia per tutto ciò che attiene all'esecuzione del contratto e designato come Direttore dell'Esecuzione.

#### **Art. 11 – PERSONALE DELL'IMPRESA CESSANTE**

Il soggetto che si aggiudicherà la gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato si obbliga, prioritariamente, all'assunzione del personale attualmente operante nel servizio di cui al presente appalto con i medesimi livelli occupazionali nel rispetto delle norme contenute nel C.C.N.L. e negli accordi provinciali di maggior favore, previo accertamento dell'effettivo impiego dei lavoratori da parte dell'impresa cessante attraverso il libro paga e contributi, ovvero altra idonea documentazione, come previsto all'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 12 – ASPETTO ECONOMICO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI E SUO VALORE PRESUNTO – CORRISPETTIVI DOVUTI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI**

Il controvalore delle prestazioni oggetto del presente capitolato consiste nel diritto per il soggetto che sarà individuato di gestire economicamente le attività oggetto della procedura.

Il valore complessivo presunto è stato stimato in € 477.318,29 (IVA esclusa) di cui € 80.244,00 (IVA esclusa), pari ad € 26.748,00 per ciascun anno scolastico, corrisposti dall'Amministrazione comunale in termini di corrispettivo parziale forfettario, ed € 397.074,29 (IVA esclusa) derivanti, in base ai dati degli iscritti ai servizi dell'anno scolastico 2017/2018, dagli incassi delle rette a carico delle famiglie.

L'Amministrazione Comunale si impegna a liquidare il corrispettivo parziale e forfettario indicato nel presente capitolato. I pagamenti verranno effettuati posticipatamente ogni tre mesi, dietro presentazione di regolari note comprovanti i servizi svolto ed in misura proporzionale ad esso.

Le fatture dovranno riportare il codice CIG comunicato dall'Amministrazione comunale.

Le fatture saranno liquidate, di norma, alla Ditta dall'Amministrazione comunale entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture mensili.

Farà fede la data di arrivo sul sistema di fatturazione elettronica del Comune.

In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi da parte del Comune si applicano le disposizioni del decreto legislativo 231/2002 e successive modifiche e integrazioni.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato:

- a) alla verifica della regolarità contributiva della Società, attestata dal D.U.R.C. (Documento Unico di regolarità Contributiva) secondo le modalità previste dalla L. 266/2002 e successive modifiche e integrazioni;
- b) all'adempimento agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui al successivo Art. 19;
- c) per i pagamenti superiori a € 5.000,00 anche alle verifiche di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 40 del 18.01.2008, il quale disciplina le modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR n. 602 del 29.09.1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, e successive modifiche e integrazioni;

In caso di contestazioni alla Ditta di inadempienze di cui al successivo Art. 20, i termini di pagamento previsti rimangono sospesi a decorrere dalla data di invio della comunicazione scritta da parte del Comune e riprenderanno a decorrere dalla definizione della pendenza.

I termini di pagamento sono altresì sospesi in caso di carenza di documentazione relativa ai precedenti punti a) e b) mentre nel caso di esito negativo delle verifiche di cui al punto c) si applica quanto previsto dal decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Il corrispettivo erogato dall'Amministrazione comunale potrà essere rimodulato, previa comunicazione al soggetto gestore, al termine di ciascun anno scolastico nel caso intervengano modifiche ai servizi richiesti.

### **Art. 13 - RESPONSABILITÀ**

I servizi si intendono esercitati a tutto rischio e pericolo del gestore. Il gestore si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità inerente lo svolgimento delle prestazioni che possano derivare da inconvenienti e danni causati all'utente o a terzi, esonerando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa, purché queste non siano imputabili o derivanti da inadempienza da parte del Comune stesso.

Sarà obbligo del gestore adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Il gestore dovrà, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio ed a proprie spese alla riparazione e sostituzione dei danni causati; in caso di mancata reintegrazione dei danni causati, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Amministrazione comunale è autorizzata a rivalersi delle spese sostenute trattenendo l'importo dovuto alla prima scadenza di pagamento utile oppure, in caso di incapacità, sulla fideiussione. L'Amministrazione comunale inoltre, si riserva il diritto di rivalersi sulla fideiussione per eventuali penali non assolte dal soggetto aggiudicatario.

Il gestore è tenuto a dare all'Amministrazione comunale, di volta in volta, immediata comunicazione dei sinistri verificatisi, qualunque importanza essi rivestano, ed anche quando nessun danno si fosse verificato.

Il gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione all'Amministrazione comunale di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio.

L'Amministrazione comunale resta del tutto estranea sia ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, che ad ogni pretesa di azione al riguardo.

### **Art. 14 - ASSICURAZIONI**

Il gestore dei servizi, con effetto dalla data di decorrenza prevista all'Art. 3 del presente capitolato, si obbliga a stipulare con primario Assicuratore, e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto, suoi rinnovi e proroghe, un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

**A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):** per danni arrecati a terzi (tra i quali l'Ente) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto del presente appalto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccezionata.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro, Euro 2.000.000,00 per persona, Euro 1.000.000,00 per cosa e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

- preparazione, somministrazione di cibi e bevande;

- responsabilità civile personale dei dipendenti dell'appaltatore;
- conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati;
- danni a cose di terzi da incendio, esplosione e/o scoppio di beni del gestore o da esso detenuti;
- danni da inquinamento accidentale;
- committenza di lavori e/o servizi in genere;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il soggetto gestore, che partecipino all'attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.);
- danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il soggetto gestore, che partecipino all'attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;

**B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO):** per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta, ed oggetto dell'appalto (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'appaltatore si avvalga) comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a

Euro 2.000.000,00 per sinistro e Euro 1.000.000,00 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

**C) Polizza infortuni:** per infortuni sofferti dai minori, durante la frequenza e la partecipazione alle attività tutte organizzate, gestite, indette, senza eccezione alcuna. La copertura dovrà essere prestata per ogni assicurato nei termini seguenti:

Morte € 100.000,00;

Invalidità Permanente € 100.000,00;

Rimborso spese mediche € 2.500,00;

e dovrà prevedere inoltre le seguenti estensioni e prescrizioni tecniche:

- Invalidità permanente prestata con franchigia non superiore al 3% (che rimane, però, interamente a carico del soggetto gestore);

- Tabella INAIL per il calcolo dell'invalidità permanente;

- Supervalutazione dell'Invalidità permanente al superamento del 50%, con liquidazione del 100% del capitale assicurato;

- Cure odontoiatriche e odontotecniche, protesi dentarie sino alla concorrenza di € 1.500,00 per sinistro;

- Acquisto lenti, comprese quelle a contatto, reso necessario da danno oculare o da infortunio, sino alla concorrenza di € 400,00 per sinistro.

**D) Premesso che i locali, strutture, mobili e altri beni affidati in comodato d'uso dall'Ente sono assicurati a cura dell'Ente medesimo contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori, e che l'Ente si impegna a mantenere efficace per tutta la durata del contratto la predetta copertura assicurativa, ove è specificatamente riportata espressa clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'assicuratore (di cui all'art. 1916 C.C.) nei confronti del soggetto gestore per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa.**

Il gestore a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'Ente per danni a beni di proprietà del gestore stesso presso i locali del Comune e si impegna nell'ambito delle polizze

da esso eventualmente stipulate ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti dell'Ente per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse”.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o non operatività di polizze RCT/O del soggetto gestore - che invierà copia delle polizze al Servizio educativo e scolastico prima della sottoscrizione del contratto - non esonerano il gestore stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Qualora le coperture sopra descritte prevedano scoperti e/o franchigie per sinistro, resta inteso che gli importi delle stesse restano ad esclusivo carico del gestore; pertanto gli importi degli indennizzi eventualmente dovuti ai danneggiati verranno risarciti integralmente.

Prima dell'avvio del servizio, e non oltre 15 giorni successivi ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate, è fatto obbligo all'aggiudicatario di produrre all'Amministrazione comunale – Servizio educativo, scolastico e sociale idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità delle coperture assicurative sino alla data di scadenza del presente appalto, compresi eventuali rinnovi e/o proroghe.

#### **Art. 15 - SUPERVISIONE DEI SERVIZI, VERIFICA E CONTROLLO**

All'Amministrazione comunale spetta la supervisione dei servizi oggetto del presente capitolato, consistente nella verifica dell'attività svolta; in specifico il Direttore dell'esecuzione avrà il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del presente Capitolato e del contratto ed in generale dei compiti previsti nell'articolo 111 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e potrà disporre, in qualsiasi momento, i controlli ritenuti necessari al fine di garantire:

- l'osservanza degli adempimenti previsti dal presente capitolato e dal successivo contratto;
- la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'affidamento dei servizi;
- le verifiche in itinere con eventuale coinvolgimento degli utenti e del gestore, finalizzati a valutare l'andamento della gestione, sia sul piano organizzativo, sia sul piano delle attività svolte;
- il personale del soggetto gestore dei servizi, che è unico responsabile del corretto svolgimento degli stessi, dovranno uniformarsi agli indirizzi emanati dall'Amministrazione comunale, nello specifico il soggetto gestore si obbliga in particolare al rispetto di quanto previsto nella Sezione II “Sistema dei valori e Codice di comportamento” Parte II “Codice del comportamento” del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza; aggiornamento 2018/2020 approvato con deliberazione n. 10/2018 della Giunta comunale del Comune di Casalecchio di Reno e in particolare all'articolo 2 comma 4: “Finalità ed ambito di applicazione” così come modificata dalla delibera della Giunta comunale n. 10 del 30/01/2018; di cui ha preso visione sul sito del Comune di Casalecchio di Reno: [www.comune.casalecchio.bo.it](http://www.comune.casalecchio.bo.it).

Il gestore dei servizi si impegnerà a sostituire quel personale che mantenga un continuo comportamento scorretto previa apposita contestazione scritta.

Il gestore dovrà dichiarare l'avvenuta formazione ed informazione del personale stesso ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Il soggetto gestore sarà tenuto, inoltre, a presentare, almeno una volta l'anno entro il mese di luglio, o a richiesta dell'Amministrazione, una relazione contenente la descrizione dell'attività svolta, la valutazione sul funzionamento e sui risultati, le eventuali disfunzioni verificatesi ed i correttivi applicati.

#### **Art. 16 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

L'affidamento della gestione dei servizi integrativi scolastici ed educativi sarà regolato da apposito contratto che l'aggiudicatario è tenuto a sottoscrivere.

Il competente ufficio comunale comunicherà all'aggiudicatario della gestione dei servizi il giorno e le modalità per la sottoscrizione.

Qualora l'aggiudicatario non si presenti nel giorno stabilito, il Comune fisserà un nuovo termine, notificato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; il mancato rispetto anche di questo termine comporterà la decadenza dall'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di maggiori danni.

#### **Art. 17 – SPESE CONTRATTUALI**

Sono a completo ed esclusivo carico dell'aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione comunale, tutte le spese inerenti il contratto, nessuna eccettuata od esclusa, nonché quelle di bollo, di copia, di registrazione e i diritti di segreteria. Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

#### **Art. 18 - GARANZIA DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art. 103 comma 1, del D. Lgs. 50/2016, l'Aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso. La garanzia fideiussoria, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La mancata costituzione della cauzione definitiva di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante. La cauzione è progressivamente svincolata in misura proporzionale all'avanzamento dell'esecuzione del servizio nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia garantisce l'osservanza delle obbligazioni assunte ed il pagamento delle penalità eventualmente comminate, l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere per fatti o danni provocati dall'Aggiudicataria a causa di inadempienze contrattuali o cattiva esecuzione del servizio. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di esperire ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente. La cauzione sarà comunque svincolata alla conclusione del rapporto dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio prestato qualsiasi eccezione esclusa.

#### **Art. 19 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., sia nei rapporti verso ciascuna Amministrazione sia nei rapporti con i subappaltatori, e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.

L'appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al contratto derivante dalla presente procedura di gara, sia attivi da parte dell'Amministrazione sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.

L'appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'appaltatore entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ai fini dell'art. 3, co. 7, della L. 136/2010 l'appaltatore è tenuto altresì a comunicare a ciascuna Amministrazione gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al precedente punto 2, il codice identificativo gara (CIG) del lotto di riferimento riportato nel bando.

#### **Art. 20 - INADEMPIMENTO - CAUSE DI RISOLUZIONE - DIRITTO DI RECESSO**

Eventuali inadempimenti contrattuali saranno contestate per iscritto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione, ove possibile e assegnando un tempo per eliminare l'inadempimento e presentare le proprie controdeduzioni.

La mancata o tardiva regolarizzazione di inadempienza da parte dell'impresa potrà comportare l'applicazione di una penale di importo variabile in ragione della gravità dell'inadempienza, fino ad un massimo di euro 5.000,00=.

L'importo sarà addebitato sulla garanzia definitiva prestata, che andrà reintegrata entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione da parte del Comune.

L'applicazione della penale non esonera l'impresa dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Si procederà alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) qualora il Comune e il soggetto gestore siano d'accordo, per mutuo consenso, sull'estinzione anticipata del contratto;
- b) cessione dell'azienda, ove il Comune decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente;
- c) interruzione ingiustificata del servizio o mancata attivazione dello stesso;
- d) non ottemperanza alle norme contrattuali relative al personale impiegato;
- e) frode, gravi negligenze e inadempienze, anche nei confronti degli utenti del servizio;
- f) gravi danni provocati ai locali e agli impianti;
- g) violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento del servizio;
- h) inadempienze contrattuali alle quali il soggetto gestore non ponga rimedio entro il termine assegnato;
- i) reiterate contestazioni per inadempienze contrattuali, anche sanate, per almeno tre volte;
- j) mancato reintegro della garanzia definitiva;
- k) sub concessione o cessione anche parziale del contratto;
- l) perdita dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- m) fallimento, cessazione dell'attività, concordato preventivo.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione da parte del Comune, ad eccezione delle cause previste ai punti a) e b), salvo risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

Il Comune si riserva inoltre la facoltà di revocare il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse, previa comunicazione al soggetto gestore di voler sciogliere unilateralmente il contratto con un preavviso di almeno 60 giorni.

#### **Art. 21 - PENALITÀ**

Per ogni inadempienza degli obblighi inerenti la qualità e la puntualità delle prestazioni, e in generale delle condizioni previste dal presente capitolato, ritenute di lieve entità, l'Amministrazione comunale applicherà al gestore dei servizi una penale che potrà variare da 100,00 a 500,00 euro, in relazione al tipo di inadempienza ed in particolare:

- penale di € 100,00 per ogni ora di ritardo o uscita anticipata rispetto al singolo servizio giornaliero;
- penale di € 200,00 per ogni mancato singolo servizio;
- penale di € 300,00 in caso di prestazione di servizio giornaliero con personale privo di requisiti richiesti e/o non attestati;
- penale di € 400,00 per danni alle attrezzature o all'utilizzo personale delle stesse;
- penale di € 500,00 per comportamenti scorretti o impropri nei confronti dell'utenza, che diano luogo a reclami da parte degli utenti dei servizi stessi.

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.

Il pagamento della penale non esonera il gestore dei servizi dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Nel caso in cui dall'inadempienza possa derivare al soggetto gestore l'applicazione di una penale, la contestazione avverrà per iscritto, con facoltà di controdeduzione da parte dello stesso entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione. Nel caso in cui il Comune valuti non accolte le controdeduzioni presentate, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata. In questo caso, nel termine dei successivi 15 giorni dal ricevimento della controdeduzione, il Comune comunicherà al gestore l'applicazione della sanzione e l'ammontare della penale.

Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla notifica o dalla ricezione della lettera raccomandata A.R.; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione.

Nei casi di risoluzione anticipata del contratto il gestore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed al risarcimento delle maggiori spese che l'Amministrazione comunale dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto delle prestazioni sia in caso di nuovo affidamento.

L'Amministrazione comunale potrà rivalersi, per il risarcimento dei danni e per maggiori spese, mediante ritenuta diretta sul contributo ancora da corrispondere e/o sulla cauzione.

#### **Art. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Qualora il soggetto gestore si rendesse gravemente negligente o inadempiente rispetto alle clausole contrattuali sottoscritte, nonché per la mancata osservanza di tutte le leggi, i decreti, i regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni e le raccomandazioni che siano o saranno emanati dai pubblici poteri o dagli enti competenti ad emanare provvedimenti rilevanti ai fini dell'attuazione del presente capitolato, indipendentemente dalle disposizioni ora convenute, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva quale penale.

Oltre a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., le seguenti ipotesi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa appaltatrice;
- b) in caso di cessione dell'attività dell'impresa appaltatrice;
- c) in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell'appaltatore;
- d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e alla mancata applicazione del contratto collettivo di lavoro;
- e) manifestarsi di cinque contestazioni, che risultino fondate, per mancanze relative al presente bando, dando luogo all'applicazione di penalità;
- f) inosservanza del divieto del subappalto;
- g) quando fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal soggetto gestore nella procedura di gara e di aggiudicazione;
- h) nel caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza;
- i) inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza sul lavoro;
- j) inosservanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- k) in caso di avvenimenti di particolare gravità come, ad esempio, il ripetersi di infrazioni che pregiudichino lo svolgimento del servizio;
- l) mancata stipula della polizza assicurativa o mancato pagamento dei relativi premi.

Il soggetto gestore è, inoltre, tenuto nei confronti dell'Amministrazione comunale al pagamento degli eventuali maggiori costi, nei seguenti casi:

- a) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del gestore di uno o più servizi previsti al precedente Art. 1;
- b) impiego di personale non sufficienti a garantire il livello di efficienza dei servizi previsti al precedente Art. 1.

#### **Art. 23 – SUBAPPALTO**

E' vietato subappaltare integralmente i servizi assunti sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate all'Amministrazione comunale, salvo maggiori danni accertati.

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs 50/2016.

In caso di subappalto il prestatore di servizi resta responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.

#### **Art. 24 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO**

E' vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di inosservanza da parte della Ditta appaltatrice degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione comunale al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

#### **Art. 25 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE**

Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese si applica l'art. 48 comma 17-18 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell'appaltatore, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

#### **Art. 26 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL CONTRATTO**

Il contratto potrà essere modificato o integrato, mediante atto scritto, nei seguenti casi:

- qualora, in relazione all'evolversi del bisogno sociale e della domanda espressa dall'utenza, si rendesse opportuno procedere a una revisione dei servizi offerti, con modalità da concordare fra le parti;
- per adeguamenti che si rendessero necessari a seguito di eventuali modifiche della legislazione regionale in materia.

L'Amministrazione comunale si riserva di modificare le richieste indicate, di ridurre o di estendere l'appalto a nuovi eventuali servizi in relazione ad eventuali nuove esigenze che si dovessero presentare. In caso di estensione del servizio, oltre alla misura del 20% (quinto d'obbligo) sarà cura dell'Amministrazione comunale trattare con l'impresa affidataria le condizioni di detta estensione.

#### **Art. 27 – AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE**

L'Aggiudicataria prende atto che i dati relativi al presente capitolato saranno pubblicati nel sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", in adempimento degli obblighi sanciti dal D. Lgs. n. 33/2013.

#### **Art. 28 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'Amministrazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi del REG. UE 2016/679. La Ditta con la sottoscrizione del contratto assume il ruolo di Responsabile del trattamento di dati personali e si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personali oltre che alle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza.

La Ditta si obbliga a trattare i dati di cui entra legittimamente in possesso, per i soli fini dedotti dal contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità.

#### **Art. 29 - CONTROVERSIE**

Le eventuali controversie insorte tra l'Amministrazione e la Ditta in ordine di interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, di qualsiasi natura, tecnica, giuridica o amministrativa e non risolvibili mediante transazione (art. 208 del D. Lgs. 50/2016) è devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Bologna.

#### **Art. 30 – NORME DI RINVIO**

Il presente appalto è soggetto all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alla norme del Codice Civile e della legislazione in materia di appalti di servizi, con particolare riguardo al D. Lgs. 50/2016.

La Ditta Appaltatrice è tenuta al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

**Allegati al capitolato:**

- 1) Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Casalecchio di Reno.